

Publicato il 18/06/2020

N. 00747/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01245/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Kme Italy s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Ferdinando Biondi, Andrea Lensi Orlandi Cardini e Federica De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Barga, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

chiesto con il ricorso originariamente proposto:

dell'ordinanza comunale n. 119 del 12.7.2019, avente ad oggetto "ordinanza di rimessione in ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 196 della L.R. 65/14 e s.m. e i., dell'art. 31 del DPR 380/01 es.m. e i. e dell'art. 167 del D.LGS 42/04 e s.m. e i. - Societa' **KME** Italy S.p.A Stabilimento di Fornaci di Barga, Via della Repubblica 257"; nonché di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso; e per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e

subendi dalla Società a causa degli effetti spiegati dai provvedimenti impugnati;

e, quanto ai motivi aggiunti depositati in data 17 dicembre 2019, per l'annullamento:

- dell'ordinanza del Comune n. 119 del 12.7.2019;

- di ogni altro atto connesso,

- della nota prot. 16911/2019, resa dal Comune in data 15.10.2019, recante il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela dell'ordinanza, presentata da **KME** con lettera prot. 15445 del 19.9.2019;

e per l'annullamento in via subordinata, qualora non fosse accolto il ricorso introduttivo e l'atto di motivi aggiunti *in parte qua*, previo accertamento dei connessi diritti di **KME**,

- della nota dell'Amministrazione comunale prot. 17214 del 18.10.2019, di rigetto della "domanda in sanatoria ai sensi dell'art. 209 L.R. 65/2014 e richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004", presentata dalla società con nota prot. 16721 del 10 ottobre 2019;

- della nota adottata dal Comune in data 21.11.2019, recante il rigetto dell'istanza di riesame della domanda in sanatoria di **KME** datata 22.10.2019;

- di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e conseguente;

e per la condanna (chiesta sia con il ricorso che con i motivi aggiunti)

al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Società a causa degli effetti spiegati dai provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barga;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2020 il dott. Gianluca Bellucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il maltempo verificatosi nei giorni 28 e 29 ottobre 2018 ha comportato l'inagibilità di alcuni edifici dello stabilimento industriale di **KME** s.p.a., tanto che quest'ultima ha segnalato al Comune di Barga, in data 30.10.2018, i danni causati alle strutture. E' seguita, in data 17.12.2018, la segnalazione della rimozione delle macerie del fabbricato denominato Casa Buglia.

In data 5.2.2019 la polizia municipale ha accertato lo smantellamento della copertura di edifici adiacenti alla Casa Buglia e in data 27.2.2019 ha accertato la demolizione in corso di coperture e finiture di edifici (infissi, lattonerie, ecc.), infine dal verbale del 9.3.2019 risulta la completa demolizione di Casa Buglia.

Il Comune di Barga, con ordinanza del 12.7.2019, ha ingiunto a **KME** s.p.a. la fedele ricostruzione dell'edificio denominato Casa Buglia e il ripristino delle coperture, delle parti strutturali e delle finiture dei manufatti di cui al foglio n. 54, mappale 608 parte. Ciò sull'assunto del riconoscimento dell'immobile, da parte del piano strutturale, come invariante strutturale di valore storico culturale e dell'esistenza di vincolo paesaggistico costituito dalla fascia di 150 metri dall'alveo del fiume Serchio.

Avverso tale provvedimento la ricorrente è insorta deducendo varie censure.

In pendenza del gravame il Comune di Barga, con provvedimento del 15.10.2019, ha respinto la domanda di annullamento in autotutela dell'ordinanza di rimessa in pristino, e successivamente, con atto del 18.10.2019, ha respinto la domanda di sanatoria edilizia (presentata il 10.10.2019: si veda l'istanza costituente il documento n. 22 prodotto in giudizio dalla deducente) avente ad oggetto le opere di demolizione. E' seguito, in data 21.11.2019, il provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame avente a oggetto il diniego di sanatoria edilizia (documento n. 26 depositato in giudizio dalla società istante).

La ricorrente è insorta con motivi aggiunti avverso il rigetto dalla richiesta di annullamento dell'ordinanza di rimessa in pristino e, in via subordinata,

avverso il diniego di sanatoria edilizia e il rigetto della domanda di riesame di detto diniego, deducendo:

1) Illegittimità derivata; violazione dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 1 della legge n. 241/1990, dell'art. 196 della L.R. n. 65/2014, dell'art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per insufficiente motivazione; eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, illogicità, sproporzionalità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà.

2) Violazione dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 1 della legge n. 241/1990, dell'art. 196 della L.R. n. 65/2014, dell'art. 3 e dell'art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, dell'art. 142, comma 1, e dell'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, dell'art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, illogicità, sproporzionalità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione.

3) Violazione dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 1 della legge n. 241/1990, dell'art. 142, comma 1, e dell'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 3 e 31 del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, illogicità, difetto di motivazione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Barga.

All'udienza del 20 maggio 2020 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare il Collegio ritiene di disattendere l'istanza di rinvio di trattazione della causa presentata dal Comune di Barga.

Invero, non vi sono ragioni pregiudiziali che sconsiglino la trattazione del ricorso, il quale, alla luce delle censure dedotte e dei motivi adottati dall'Amministrazione a sostegno degli atti impugnati, è autonomamente decidibile, senza che vi ostino ragioni di connessione con il ricorso n. 890/2019, citato nella domanda di rinvio.

2. Preliminarmente il Collegio osserva altresì che la presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia e il successivo rigetto della stessa hanno determinato il

venire meno dell'efficacia dell'ordine di demolizione e del diniego di annullamento in autotutela dell'ordine stesso.

Invero, secondo un orientamento giurisprudenziale risalente nel tempo e tuttora radicato, la presentazione dell'istanza di sanatoria o di accertamento di conformità comporta l'inefficacia dell'ordinanza di demolizione delle opere abusive, talché deve essere dichiarata improcedibile l'impugnazione della stessa per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia, Milano, II, 12.11.2019, n. 2381).

Pertanto, occorre considerare nel merito le censure riferite al diniego di sanatoria edilizia e al relativo atto confermativo, dedotte in via subordinata con i motivi aggiunti.

3. Con la prima censura aggiunta l'esponente sostiene di avere eseguito non opere di demolizione ma di rimozione di macerie e che i crolli delle strutture e i danneggiamenti di vari edifici sono stati causati da avversità atmosferiche costituenti caso fortuito o forza maggiore. Con la seconda censura l'interessata sottolinea, in particolare, che non v'è stato incremento di superfici o volumi, cosicché non occorre alcuna autorizzazione paesaggistica postuma. Col terzo motivo la ricorrente deduce la dipendenza del crollo delle strutture da eventi naturalistici riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore; aggiunge che l'estromissione dalle categorie del caso fortuito o della forza maggiore renderebbe la demolizione sottoposta a s.c.i.a., la cui mancanza determinerebbe unicamente l'irrogazione della sanzione pecuniaria e comunque sarebbe sanabile ai sensi dell'art. 209 della L.R. n. 65/2014. La ricorrente contesta infine l'affermazione, contenuta nel diniego di sanatoria edilizia, secondo cui le opere in questione non sarebbero configurabili come interventi in assenza di titolo abilitativo e perciò non sarebbero sussumibili nell'ambito di previsione dell'art. 209, comma 1, della L.R. n. 65/2014.

Le censure sono in parte fondate.

Il diniego di sanatoria edilizia del 18.10.2019 (documento n. 23 depositato in giudizio dalla società istante) si incentra sulla considerazione secondo cui da

un lato il regolamento urbanistico ammette, in assenza di piano di recupero, lavori fino alla ristrutturazione edilizia, talché l'edificio denominato Casa Buglia, risultando danneggiato solo parzialmente, non poteva essere demolito, dall'altro l'insieme degli interventi eseguiti sugli immobili costituisce un insieme sistematico di opere edilizie difformi dagli atti di governo del territorio e richiedenti autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire. L'Amministrazione, con l'atto confermativo del diniego di sanatoria (documento n. 26), rimarca il valore architettonico, culturale e storico del suddetto edificio e la non credibilità della tesi secondo cui esso sia completamente collassato al suolo in una notte (tra il 14 e il 15 dicembre), sostiene che la rimozione delle coperture dei fabbricati limitrofi a Casa Buglia indebolisce la loro struttura e ribadisce che l'insieme degli interventi eseguiti sugli immobili richiedeva il permesso di costruire e contrasta con il regolamento urbanistico, il quale (all'art. 6, comma 6) consente interventi sul patrimonio edilizio esistente e quindi mai complete demolizioni e, per l'area D7-3, prevede (all'art. 42.8 delle NTA) il superamento del degrado antropico e ambientale e la riqualificazione e rinaturalizzazione delle fasce fluviali (documento n. 25).

4. Premesso che è notorio che si sono verificate forti avversità atmosferiche il 28 e 29 ottobre 2018 (si vedano il documento n. 20 allegato al ricorso e i dati di cronaca meteorologica pubblicati su vari siti internet), il Collegio rileva che la ricorrente già in data 30.10.2018 aveva segnalato al Comune i danni causati dal maltempo (documento n. 2 allegato all'impugnativa), in particolare aveva evidenziato danneggiamenti (crolli e cedimenti) alle coperture di alcuni fabbricati, risultanti dalla documentazione fotografica prodotta dal tecnico di parte (documenti n. 3 e 4).

Il crollo di Casa Buglia, tuttavia, non è circoscritto alla copertura, ma, come risulta nella documentazione fotografica annessa alla perizia tecnica del 26.11.2018 (documento n. 4; non altrettanto chiara è la foto riportata nella perizia del 14.11.2018, costituente il documento n. 3), riguarda anche vaste

parti di mura perimetrali, ed è stato dichiarato dal perito tecnico come dipendente dalla caduta di alberi. In data 15.12.2018 la ricorrente ha comunicato al Comune l'ulteriore crollo, avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 dicembre, del suddetto edificio (documento n. 6), di cui l'Ente ha prontamente segnalato all'interessata, con nota del 17.12.2018, il valore storico e culturale in forza del piano strutturale (documento n. 8). Il valore storico e culturale di Casa Buglia, previsto dal piano strutturale, è riconosciuto dalla stessa ricorrente con missiva datata 15.4.2019 (documento n. 17 da essa depositato in giudizio).

Il riconoscimento del suddetto edificio come invariante, espresso nel piano strutturale approvato nel 2010, trova fondamento giuridico negli artt. 4, 5 e 9 della L.R. n. 1/2005.

Orbene, mentre il crollo delle coperture di fabbricati vicini a Casa Buglia ha un tempestivo riscontro nella segnalazione della ricorrente al Comune, il crollo delle pareti di Casa Buglia risulta addotto solo in data 26.11.2018, ed il successivo crollo totale della stessa risulta avvenuto in circostanze non chiare, non univocamente dipendenti dal maltempo.

Ma anche a prescindere da tale considerazione, resta il fatto che il piano strutturale ha riconosciuto il particolare valore di Casa Buglia, talché la sua demolizione o il suo crollo non possono essere oggetto di sanatoria ai sensi dell'art. 209 della L.R. n. 65/2014, in quanto contrastante col piano strutturale. Manca perciò il presupposto, dettato dal legislatore, della conformità alla disciplina edilizia e urbanistica di riferimento ai fini della sanatoria edilizia.

5. Diverso il discorso per gli altri edifici, il crollo della cui copertura, prontamente segnalata e documentata come dipendente da avverse condizioni meteorologiche, non appare riconducibile ad un'azione della ricorrente (la quale si è limitata a successivi interventi di messa in sicurezza), né si traduce in un incremento di volume o di superficie, il quale soltanto è incompatibile con l'autorizzazione paesaggistica postuma.

Ed anzi la mancanza di copertura è di per sé ininfluenza sul contesto paesaggistico, non producendo alcun elemento di ulteriore impatto sul territorio. Non può quindi essere condiviso il riferimento, espresso nell'atto confermativo del diniego, ad un "insieme sistematico di opere edilizie".

6. Priva di pregio è la tesi, espressa nell'impugnato diniego (documento n. 23 depositato in giudizio), secondo cui si tratterebbe di opere non configurabili come eseguite in assenza di titolo abilitativo e perciò non sussumibili nell'ambito di applicazione dell'art. 209 della L.R. n. 65/2014. Occorre infatti considerare che, in forza dell'art. 135, comma 2, lett. e ter, della L.R. n. 65/2014, le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione sono sottoposti a s.c.i.a., mentre il citato art. 209 prevede l'accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi eseguiti in assenza di s.c.i.a. e richiama l'art. 200 della stessa legge regionale, il quale a sua volta richiama, oltre ad altre norme, l'art. 135, comma 2, lett. e ter.

7. In conclusione, il ricorso principale (avente a oggetto l'ordine di rimessa in pristino, inefficace a seguito della presentazione dell'istanza di sanatoria) è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre i motivi aggiunti sono parzialmente improcedibili (laddove riferiti all'ordinanza di rimessa in pristino e al rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela dell'ordinanza stessa), in parte da respingere (in relazione alla parte del diniego di sanatoria riferita a Casa Buglia) e in parte da accogliere (in relazione alla parte del diniego di sanatoria riguardante gli altri edifici); deve essere respinta la domanda risarcitoria, in quanto allo stato attuale nessun danno risulta essere stato causato alla ricorrente dagli atti impugnati, né quest'ultima ha fornito una prova al riguardo.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, stante la reciproca soccombenza parziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando, dispone quanto segue:

-dichiara improcedibile il ricorso principale;

-in parte dichiara improcedibili, in parte accoglie e in parte respinge i motivi
aggiunti;

-respinge la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020
tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza secondo
quanto disposto dall'articolo 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020 n.
18, con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Silvia De Felice, Referendario

L'ESTENSORE
Gianluca Bellucci

IL PRESIDENTE
Saverio Romano

IL SEGRETARIO